

INPS: assunzioni donne - agevolazione per il biennio 2021-2022

7 Aprile 2021

L'INPS, con il [messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021](#), fornisce ulteriori chiarimenti (v. [circolare n. 32/2021](#)) riguardanti l'ambito di applicazione della misura di esonero per le **assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022**.

L'incentivo spetta per:

- le assunzioni a tempo determinato;
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

E' stato altresì chiarito che il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di "*priva di impiego*") deve sussistere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un'assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

L'INPS precisa, inoltre, che il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all'articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l'incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Infine, ribadisce, come già previsto nella [circolare n. 32/2021](#), che l'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla

disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Fonte: DTI Modena